Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 240 del 1° settembre 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 1° settembre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1979, n. 421.

Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1979, n. **421.**

Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, il quale stabilisce che entro il 30 giugno 1979 sarà provveduto a coordinare le disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni e i relativi bilanci con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335;

Sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le province, i comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si elabora il bilancio, hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, che copra un periodo da tre a cinque anni in relazione a quanto previsto per il bilancio della regione di appartenenza. Detto bilancio viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione.

La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento ed individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento per ciascuno degli anni considerati.

Art. 2.

La gestione finanziaria dei comuni e delle province si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza e di cassa.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spese nonché operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

La gestione finanziaria è unica come è unico il relativo bilancio di previsione; sono vietate le gestioni fuori bilancio e le contabilità separate, salvo quelle che, ricollegabili a partite considerate in bilancio, siano necessarie per finalità conoscitive interne.

Al bilancio annuale di previsione debbono essere allegati i conti consuntivi delle aziende municipalizzate e provincializzate relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 3.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio, per la competenza; per la cassa, le previsioni relative ai pagamenti non possono essere superiori a quelle relative agli incassi sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti, al netto degli ammortamenti, e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata.

Art. 4.

Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

Art. 5.

Le entrate dei comuni e delle province sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I. — Entrate tributarie;

Titolo II. — Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;

Titolo III. — Entrate extra tributarie;

Titolo IV. — Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;

Titolo V. — Entrate derivanti da accensione di prestiti;

Titolo VI. — Entrate per partite di giro.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Art. 6.

Le spese dei comuni e delle province sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I. — Spese correnti;

Titolo II. — Spese in conto capitale;

Titolo III. — Spese per il rimborso di prestiti;

Titolo IV. — Spese per partite di giro.

Le spese in conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti.

Le spese per rimborso di prestiti comprendono le quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale a fronte di ogni altra operazione di prestito.

Le spese correnti comprendono le altre spese escluse le partite di giro.

Le spese sono ripartite in:

sezioni, secondo l'analisi funzionale;

rubriche, secondo i servizi cui si riferiscono gli oneri relativi;

categorie, secondo l'analisi economica;

capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

La ripartizione delle spese in categorie è, realizzata nel quadro generale riassuntivo.

Art. 7.

Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinte per capitolo, le partite di giro che comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito per l'ente locale. Sono altresì comprese, tra le partite di giro i depositi cauzionali prezzo terzi e i relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione economato.

Le entrate e le spese relative alla gestione degli stabilimenti speciali del comune o della provincia sono ripartite, a seconda della loro natura, nei titoli di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 8.

La denominazione delle sezioni, delle categorie e delle rubriche deve essere conforme agli elenchi allegati al presente decreto.

Con decreti del Ministero del tesoro possono essere introdotte variazioni agli elenchi delle sezioni e delle categorie.

I comuni e le province possono introdurre nel bilancio nuove rubriche, previa acquisizione del numero di codice da parte del Ministero del tesoro.

Art. 9.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 2) e 3) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

Tra le entrate di cui al precedente n. 3) è iscritto lo ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 10.

I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico. I capitoli possono altresì essere suddivisi in articoli con numerazione progressiva nell'ambito di ciascun capitolo.

I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all'allegato *A* del presente decreto.

I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese, operando la distinzione tra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di codice meccanografico a sei cifre secondo le modalità indicate nell'allegato *A* al presente decreto. Le modalità relative alla codificazione potranno essere variate con decreti del Ministro del tesoro.

L'indicazione del codice meccanografico è altresì obbligatoria sulle reversali d'incasso e sui mandati di pagamento.

Art. 11.

Il bilancio di previsione, nella versione di competenza e di cassa conclude:

1) per l'entrata, con un riassunto delle categorie per titoli e con un riepilogo dei titoli;

2) per la spesa, con un riassunto delle sezioni per titoli e con un riepilogo dei titoli;

3) con un quadro generale riassuntivo dove sia data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale dei primi tre titoli dell'entrata ed il totale delle spese correnti;

b) del risultato differenziale tra il totale dei primi tre titoli dell'entrata ed il totale delle spese correnti, al netto degli ammortamenti, aumentato delle quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione (situazione economica);

c) del risultato differenziale tra il totale dei primi quattro titoli dell'entrata e dei primi due titoli della spesa (saldo netto da impiegare o da finanziare);

d) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, la concessione e la riscossione di crediti, l'accensione ed il rimborso di prestiti e le partite di giro (indebitamento o accreditamento netto);

e) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle spese ed il totale complessivo delle entrate escluse le accensioni di prestiti (ricorso al mercato);

f) del riepilogo delle spese secondo la classificazione economico-funzionale, da realizzarsi in appositi allegati.

Al bilancio di previsione deve essere allegato un elenco delle entrate e delle spese *una tantum*, ossia di quelle non originate da cause permanenti e quindi non prevedibili in via continuativa.

Il bilancio di previsione deve essere, altresì, corredato da quadri riassuntivi delle entrate e delle spese relative a ciascun servizio gestito in economia.

Art. 12.

I bilanci dei comuni e delle province recepiscono, ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 11 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e per quanto non contrasta con la normativa del presente decreto, le norme

recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci degli enti locali rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci regionali.

In ogni caso le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere allocate tra le partite di giro dei bilanci comunali e provinciali.

Art. 13.

Nei bilanci di previsione dei comuni e delle province sono istituiti, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario ed un fondo di riserva per le spese impreviste che, nel loro insieme, non possono superare il 2 per cento del totale delle spese correnti.

Il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possano prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio.

Nel bilancio di cassa è inoltre iscritto un fondo di riserva — di ammontare non superiore alla differenza tra residui passivi presunti e previsioni di competenza da un lato e previsioni di cassa dall'altro — i cui prelievi e relative destinazioni ad integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazioni della giunta provinciale o comunale non soggette a controllo, semprechè il volume dei pagamenti di ciascun capitolo non venga ad eccedere la previsione di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 9 e che sia rispettato il limite di cui al primo comma del precedente art. 3.

Art. 14.

Le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre.

I consigli comunali e provinciali sono tenuti, in sede di approvazione del conto consuntivo, a deliberare l'aggiornamento delle previsioni di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 15.

I comuni e le province nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono impegnare per ciascun capitolo somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 16.

I competenti organi degli enti locali dispongono i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo dell'indicazione del codice meccanografico previsto dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 17.

I comuni e le province possono disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati di ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera *c*) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a L. 1.000.

I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera *b*) devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

Nelle convenzioni di tesoreria saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

Qualora il servizio di tesoreria non sia affidato ad un istituto di credito non è ammessa la modalità di estinzione mediante commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico.

Art. 18.

I comuni e le province devono prevedere nel bilancio una apposita voce per le nuove entrate di competenza che si verifichino durante l'esercizio e che non siano imputabili a specifici capitoli, ed una corrispondente voce nella spesa per l'accantonamento di tali entrate in attesa di destinazione.

Qualora nel corso dell'esercizio si siano verificate, o si prevedano, minori entrate o maggiori spese, le nuove entrate devono essere prioritariamente utilizzate a compensazione.

Art. 19.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono deliberati.

Le entrate derivanti da mutui deliberati e non ancora riscosse alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi.

Le somme iscritte tra le entrate in relazione a mutui affidati, ma non deliberati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo deliberato o del relativo prefinanziamento accertato in entrata.

Art. 20.

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dello stanziamento di competenza iscritto in ciascun capitolo del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo sempreché la relativa delibera venga assunta entro il termine dell'esercizio.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti in conto capitale correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

Art. 21.

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 20 e non ordinate ovvero ordinate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma del precedente articolo entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Le somme di cui al precedente secondo comma relative alle sole spese correnti possono essere conservate nel conto di residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio, e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio, e non impegnate a norma del precedente art. 20 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non finanziate con entrate a destinazione vincolata e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono, in deroga al primo comma del precedente art. 20, essere impegnate in quello successivo. Decorso tale termine esse costituiscono, per la parte non impegnata, economia di spesa.

Art. 22.

Al rendiconto dei comuni e delle province è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o progetto.

Art. 23.

L'applicazione delle disposizioni del presente decreto è estesa ai consorzi costituiti tra enti locali.

Art. 24.

Il bilancio di previsione, i riepiloghi ed i quadri riassuntivi vanno compilati secondo i modelli allegati al presente decreto.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore con l'anno finanziario 1980, salvo quelle attinenti al bilancio pluriennale ed al bilancio di cassa le quali avranno applicazione con l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 4

ALLEGATO *A*

ISTRUZIONI PER LA CODIFICAZIONE
DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA

ENTRATA

Ciascun capitolo di entrata deve essere contrassegnato da un numero di codice a sei cifre, così costituito:

Prima cifra		Seconda e terza cifra	
Riferimento al titolo	N. codice	Riferimento alla categoria e alla voce economica	N. codice
Titolo I	1	Imposte sul reddito e sul patrimonio	**11**
		Imposte indirette	**12**
		Tasse	**20**
		Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	30
Titolo II	2	Trasferimenti dallo Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 469	**11**
		Altri trasferimenti dallo Stato	**12**
		Trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	**21**
		Altri trasferimenti dalla regione	**22**
		Trasferimenti dalle province	**31**
		Trasferimenti dai comuni	**32**
		Trasferimenti dalle unità sanitarie locali	33
		Trasferimenti dagli enti del settore pubblico previsti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468	34
		Trasferimenti da aziende municipalizzate o provincializzate	**35**
		Trasferimenti da imprese	**36**
		Trasferimenti da famiglie	**37**

Prima cifra		Seconda e terza cifra	
Riferimento al titolo	N. codice	Riferimento alla categoria e alla voce economica	N. codice
Titolo III	3	Proventi dei servizi pubblici resi dall'ente	10
		Proventi dei beni dell'ente	20
		Interessi su anticipazioni e crediti	30
		Utili netti dei servizi municipalizzati o provincializzati	40
		Concorsi, rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico previsti dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468	51
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	52
		Poste correttive e compensative delle spese	60
Titolo IV	4	Alienazione di beni patrimoniali	11
		Ammortamento di beni patrimoniali	12
		Trasferimenti di capitali dallo Stato	21
		Trasferimenti di capitali dalle regioni	22
		Trasferimenti di capitali dalle province	23
		Trasferimenti di capitali dai comuni	24
		Trasferimenti di capitali dalle unità sanitarie locali	25
		Trasferimenti di capitali da enti del settore pubblico previsti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468	26
		Trasferimenti di capitali da imprese	27
		Trasferimenti di capitali da famiglie	28
		Riscossione di crediti dallo Stato	31
		Riscossione di crediti dalle regioni	32
		Riscossione di crediti dalle province	33
		Riscossione di crediti dai comuni	34
		Riscossione di crediti da enti del settore pubblico previsti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468	35
		Riscossione di crediti da aziende municipalizzate o provincializzate	36
		Prelievo depositi bancari	37
		Altre riscossioni di crediti	38
Titolo V	5	Anticipazioni di cassa	10
		Accensioni di prestiti per finanziamento di opere pubbliche	21
		Prefinanziamento su mutui	22
		Accensione di prestiti per conferimento di capitali ad aziende municipalizzate o provincializzate	23
		Accensione di prestiti per altri scopi	24

Quarta, quinta e sesta cifra

Le ultime tre cifre del codice di ciascun capitolo di entrata corrispondono alle cifre relative alla sezione e alla rubrica di spesa a cui l'entrata può essere riferita. Qualora non possa farsi riferimento ad una specifica rubrica di spesa, le ultime tre cifre assumono il valore di «000».

Il fondo di cassa deve essere contrassegnato dal numero di codice 000001.

Il numero di codice dei capitoli relativi alle entrate per partite di giro assume il seguente valore:

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	600001
Ritenute erariali al personale	600002
Altre ritenute al personale per conto di terzi	600003
Depositi cauzionali	600010
Servizi per conto di terzi	600020
Anticipazione di fondi per il servizio di economato	600030
Altri capitoli	600040

SPESA

Ciascun capitolo di spesa deve essere contrassegnato da un numero di codice a sei cifre, così costituito:

Prima cifra		Seconda e terza cifra	
Riferimento al titolo	N. codice	Riferimento alla categoria e alla voce economica	N. codice
Titolo I	1	Personale	10
		Acquisto di beni e servizi	20
		Trasferimenti correnti allo Stato	31
		Trasferimenti correnti alle regioni	32
		Trasferimenti correnti alle province	33
		Trasferimenti correnti ai comuni	34
		Trasferimenti correnti alle unità sanitarie locali	35
		Trasferimenti correnti ad enti del settore pubblico previsti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468	36
		Trasferimenti correnti alle aziende municipalizzate o provincializzate	37
		Trasferimenti correnti ad imprese	38
		Trasferimenti correnti a famiglie	39
		Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	41
		Interessi passivi su indebitamenti patrimoniali	42
		Poste correttive e compensative delle entrate	50
		Ammortamenti	60
		Organi istituzionali	71
		Fondi di riserva	72
		Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	73
		Altre somme non attribuibili	74
Titoli II	2	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente	10
		Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'ente	20
		Trasferimenti di capitali allo Stato	31
		Trasferimenti di capitali alle regioni	32
		Trasferimenti di capitali alle province	33
		Trasferimenti di capitali ai comuni	34
		Trasferimenti di capitali alle unità sanitarie locali	35
		Trasferimenti di capitali ad enti del settore pubblico previsti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468	36
		Trasferimenti di capitali ad aziende municipalizzate o provincializzate	37
		Trasferimenti di capitali ad imprese	38
		Trasferimenti di capitali a famiglie	39
		Partecipazioni azionarie e conferimenti ad aziende municipalizzate o provincializzate	41
		Partecipazioni azionarie e conferimenti ad altri	42
		Concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive ad aziende municipalizzate o provincializzate	51
		Concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive ad altri	52
		Versamenti per depositi bancari	53
		Concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive ad aziende municipalizzate o provincializzate	61
		Concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive ad altri	62
		Somme non attribuibili	70

Prima cifra		Seconda e terza cifra	
Riferimento al titolo	N. codice	Riferimento alla categoria e alla voce economica	N. codice
Titolo III	3	Rimborso di anticipazioni di cassa . .	10
		Estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche	21
		Estinzione di prefinanziamenti su mutui	22
		Estinzione di mutui per conferimento di capitali ad aziende municipalizzate o provincializzate	23
		Estinzione di altri prestiti	24

Quarta, quinta e sesta cifra

Le ultime tre cifre del codice di ciascun capitolo di spesa corrispondono alle cifre relative alla sezione e alla rubrica di spesa in cui lo stanziamento viene iscritto, desumibili dallo elenco delle rubriche che fa parte integrante del presente decreto.

Le ultime tre cifre del codice di ciascun capitolo compreso nella sezione « Oneri non ripartibili » assumono i seguenti valori:

Fondo di riserva	901 per i comuni	601 per le province
Fondo di riserva spese impreviste	902 per i comuni	602 per le province
Fondo di riserva di cassa	903 per i comuni	603 per le province
Altri capitoli	920 per i comuni	620 per le province

Per i capitoli di spesa del titolo III, qualora non sia possibile far riferimento ad una specifica rubrica, le ultime tre cifre del codice assumono il valore di « 000 ».

Il numero di codice dei capitoli relativi alle spese per partite di giro assume il seguente valore:

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	400001
Ritenute erariali al personale	400002
Altre ritenute al personale per conto di terzi	400003
Depositi cauzionali	400010
Servizi per conto di terzi	400020
Anticipazione di fondi per il servizio di economato	400030
Altri capitoli	400040

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

ELENCO DELLE CATEGORIE ECONOMICHE PER TITOLI

ENTRATA

Titolo 1°. — *Entrate tributarie*

Categoria 1ª - imposte.

Categoria 2ª - tasse.

Categoria 3ª - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Titolo 2°. — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione.*

Categoria 1ª - entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato.

Categoria 2ª - entrate derivanti da trasferimenti correnti delle regioni.

Categoria 3ª - entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico.

Titolo 3°. — *Entrate extra-tributarie*

Categoria 1ª - proventi dei servizi pubblici.

Categoria 2ª - proventi dei beni comunali o provinciali.

Categoria 3ª - interessi su anticipazioni e crediti.

Categoria 4ª - utili netti dei servizi municipalizzati o provincializzati.

Categoria 5ª - concorsi, rimborsi e recuperi.

Categoria 6ª - poste correttive e compensative delle spese.

Titolo 4°. — *Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e riscossione di crediti.*

Categoria 1ª - alienazione e ammortamento di beni patrimoniali.

Categoria 2ª - trasferimenti di capitali.

Categoria 3ª - riscossione di crediti.

Titolo 5°. — *Entrate derivanti da accensione di prestiti*

Categoria 1ª - anticipazioni di cassa.

Categoria 2ª - altre accensioni di prestiti.

Titolo 6°. — *Partite di giro*

SPESA

Titolo 1°. — *Spese correnti*

Categoria 1ª - personale.

Categoria 2ª - acquisto di beni e servizi.

Categoria 3ª - trasferimenti correnti.

Categoria 4ª - interessi passivi.

Categoria 5ª - poste correttive e compensative delle entrate.

Categoria 6ª - ammortamenti.

Categoria 7ª - somme non attribuibili.

Titolo 2°. — *Spese in conto capitale*

Categoria 1ª - beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente.

Categoria 2ª - beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'ente.

Categoria 3ª - trasferimenti di capitali.

Categoria 4ª - partecipazioni azionarie e conferimenti.

Categoria 5ª - concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.

Categoria 6ª - concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive.

Categoria 7ª - somme non attribuibili.

Titolo 3°. — *Spese per rimborso di prestiti*

Categoria 1ª - rimborso di anticipazioni di cassa.

Categoria 2ª - altri rimborsi di prestiti.

Titolo 4°. — *Partite di giro*

ELENCO DELLE SEZIONI DI SPESA

Comuni:

1) Amministrazione generale.
2) Giustizia.
3) Sicurezza pubblica e difesa.
4) Istruzione e cultura.
5) Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni.
6) Azioni ed interventi nel campo sociale.
7) Trasporti e comunicazioni.
8) Azioni ed interventi nel campo economico.
9) Oneri non ripartibili.

Province:

1) Amministrazione generale.
2) Istruzione e cultura.
3) Azioni ed interventi nel campo sociale e delle abitazioni.
4) Trasporti e comunicazioni.
5) Azioni ed interventi nel campo economico.
6) Oneri non ripartibili.

ELENCO DELLE RUBRICHE DI SPESA

Comuni:

101) Organi istituzionali.
102) Servizi generali.
103) Ufficio tecnico.
104) Servizio anagrafe e stato civile.
105) Servizio statistico.
106) Gestione e conservazione del patrimonio disponibile.
107) Servizio tributi.
108) Altri servizi inerenti l'amministrazione generale.

201) Servizio del carcere mandamentale.
202) Altri servizi inerenti la giustizia.

301) Polizia locale.
302) Polizia amministrativa.
303) Servizi inerenti la difesa.
304) Altri servizi inerenti la sicurezza pubblica.

401) Scuola materna.
402) Istruzione primaria.
403) Istruzione secondaria.
404) Assistenza scolastica.
405) Servizio di vigilanza e profilassi igienico-sanitaria scolastica.
406) Altri servizi inerenti l'istruzione.
407) Musei, monumenti, biblioteche, archivi e pinacoteche.
408) Giardino zoologico e museo zoologico.
409) Servizi culturali diversi.

501) Servizi inerenti le abitazioni.

601) Assetto del territorio e problemi dell'ambiente.
602) Servizi e interventi igienico-sanitari.
603) Assistenza sanitaria e farmaceutica.
604) Gestione farmacie.
605) Vigilanza e profilassi zooiatrica - Canile.
606) Servizio necroscopico, cimiteriale e trasporti funebri.
607) Servizio idrico e fontane.
608) Fogne, collettori e depuratori.
609) Nettezza urbana.
610) Bagni e gabinetti pubblici.
611) Assistenza all'infanzia e asili-nido.
612) Parchi e giardini.
613) Centri sportivi.
614) Gestione ex IPAB.
615) Assistenza e beneficienza.
616) Altri interventi sociali.

701) Viabilità e illuminazione pubblica.
702) Trasporto pubblico, perdite di esercizio e contributi relativi ad aziende operanti nel campo dei trasporti.
703) Altri interventi nel campo dei trasporti e delle comunicazioni.

801) Mercati pubblici.
802) Mattatoio.
803) Affissioni e pubblicità.
804) Interventi nel campo del turismo.
805) Interventi nel campo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del commercio.
806) Altri interventi nel campo economico.

Province:

101) Organi istituzionali.
102) Servizi generali.
103) Ufficio tecnico provinciale.
104) Gestione e conservazione del patrimonio disponibile.
105) Servizio tributi.
106) Altri interventi inerenti l'amministrazione generale.

201) Istruzione tecnica e scientifica.
202) Provveditorato agli studi.
203) Assistenza scolastica.
204) Musei, biblioteche e pinacoteche.
205) Altri interventi inerenti l'istruzione e la cultura.

301) Servizio di vigilanza e profilassi igienico-sanitaria.
302) Vigilanza zooiatrica.
303) Assistenza sanitaria e farmaceutica.
304) Servizio assistenza infanzia.
305) Servizio assistenza ai ciechi e sordomuti.
306) Interventi vari inerenti l'assistenza sociale.
307) Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni.

401) Viabilità provinciale.
402) Interventi nel campo dei trasporti e delle comunicazioni.

501) Interventi nel campo dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
502) Interventi nel campo del turismo.
503) Altri interventi nel campo economico.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

PARTE I. — ENTRATA

Codice	CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
					Variazioni		Somme risultanti		
	Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
		Avanzo di amministrazione	—						—
		Fondo iniziale di cassa	—	—	—	—	—	—	
		TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE							
		Categoria 1ª. — *Imposte*							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — *Tasse*							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª — *Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie*							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Riassunto del titolo I. — ENTRATE TRIBUTARIE							
		Categoria 1ª . . . . Categoria 2ª . . . . Categoria 3ª							
		Totale titolo I . . .							
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALLO ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
		Categoria 1ª. — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato*							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti delle regioni*							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — *Entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico*							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
		Riassunto del titolo II. — ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Totale titolo II . . .							
		TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
		Categoria 1ª. — *Proventi dei servizi pubblici*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — *Proventi dei beni comunali (o provinciali)*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — *Interessi su anticipazioni e crediti*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Categoria .... —							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria...							
		Riassunto del titolo III. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Categoria							
		Totale titolo III . . .							
		TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 1ª. — *Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							

Codice	CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
	Numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti		
		Categoria 2ª. — *Trasferimento di capitali*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — *Riscossione di crediti*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Riassunto del titolo IV. — ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Totale titolo IV . . .							
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 1ª. — *Anticipazioni di cassa*							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		. . . .							
		Riassunto del titolo V. — ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Totale titolo V . . .							
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale titolo VI . . .							
		Riepilogo dei titoli							
		Titolo I							
		Titolo II							
		Titolo III							
		Titolo IV							
		Titolo V							
		Titolo VI							
		Totale . . .							
		Avanzo di amministrazione	—					—	
		Fondo iniziale di cassa	—	—	—	—	—		
		Totale generale dell'entrata . . .							

PARTE II. — SPESA

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
		Disavanzo di amministrazione . . .	—					—	
		TITOLO I							
		SPESE CORRENTI							
		Sezione 1ª. — *Amministrazione generale*							
		Rubrica 01 - Organi istituzionali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 01 . . .							
		Rubrica 02 - Servizi generali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 02 . . .							
		Rubrica 03 - Ufficio tecnico							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 03 . . .							
		Rubrica ... -							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica							
		Totale sezione 1ª . . .							
		Sezione 2ª. — *Giustizia*							
		Rubrica 201 - Servizio del carcere mandamentale							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 201 . . .							
		Rubrica 202 - Altri servizi inerenti la giustizia							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 202 . . .							
		Totale sezione 2ª . . .							

Codice	CAPITOLO - Numero	CAPITOLO - Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni - in aumento	Variazioni - in diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
		Sezione ... —							
		Rubrica ... -							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica							
		Totale sezione							
		Riassunto del titolo I							
		Sezione 1ª - Amministrazione generale							
		Sezione 2ª - Giustizia							
		Sezione ... -							
		Totale titolo I . . .							
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Sezione 1ª. — *Amministrazione generale*							
		Rubrica 101 - Organi istituzionali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 101 . .							
		Rubrica 202 - Servizi generali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 202 . . .							
		Rubrica ... -							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica							
		Totale sezione 1ª . . .							
		Sezione 2ª. — *Giustizia*							
		Rubrica 201 - Servizio del carcere mandamentale							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 201 . . .							
		Rubrica 202 - Altri servizi inerenti la giustizia							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica 202 . . .							
		Totale sezione 2ª . . .							

Codice	CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
					Variazioni		Somme risultanti		
	Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
		Sezione ... —							
		Rubrica ... -							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica							
		Rubrica ... -							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale rubrica							
		Totale sezione							
		Riassunto del titolo II							
		Sezione 1ª - Amministrazione generale							
		Sezione 2ª - Giustizia							
		Sezione ... -							
		Totale titolo II . . .							
		TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale titolo III . . .							
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale titolo IV . . .							
		Riepilogo dei titoli							
		Titolo I							
		Titolò II							
		Titolo III							
		Titolo IV							
		Totale . . .							
		Disavanzo di amministrazione	—					—	
		Totale generale della spesa . . .							

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrata	Competenza	Cassa	Spesa	Competenza	Cassa
Titolo I. — Entrate tributarie.			Titolo I. — Spese correnti (di cui per ammortamenti L. . . . .)		
Titolo II. — Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.			Titolo II. — Spese in conto capitale (di cui per partecipazioni e anticipazioni per finalità produttive e non produttive L. . . . .)		
Titolo III. — Entrate extra-tributarie.					
Titolo IV. — Entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (di cui per riscossioni crediti L. . .)			Totale spese finali . .		
Totale entrate finali .					
Titolo V. — Entrate derivanti da accensione di prestiti.			Titolo III. — Spese per il rimborso di prestiti		
Titolo VI. — Partite di giro			Titolo IV. — Partite di giro		
Totale .			Totale .		
Avanzo di amministrazione . . .		—			
Fondo iniziale di cassa	—		Disavanzo di amministrazione . .		—
Totale complessivo entrate . .			*Totale complessivo spese* . .		

Risultati differenziali	Competenza	Cassa	Risultati differenziali	Competenza	Cassa
A) Entrate titoli I - II - III (+)			*D*) Entrate finali (tit. I - II - III - IV) al netto della riscossione di crediti (+)		
Spese correnti (titolo I) (—)			Spese finali (titolo I - II) al netto delle partecipazioni, delle anticipazioni per finalità produttive e non produttive (—)		
Differenza . .					
B) Entrate titoli I - II - III (+)			Accreditamento / Indebitamento netto (+) / (—)		
Spese correnti al netto degli ammortamenti (—)					
Quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estizione (—)					
Situazione economica . .					
C) Entrate finali (tit. I-II-III-IV) (+)			*E*) Spese titoli I - II - III - IV (—)		
Spese finali (titoli I - II) (—)			Entrate titoli I - II - III - IV - VI (+)		
			Ricorso al mercato (—)		
Saldo netto da impiegare / finanziare (+) / (—)					

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I	Sezione II	Sezione III	Sezione IV	Sezione V	Sezione VI	Sezione VII	Sezione VIII	Sezione IX	*Totale*
SPESE CORRENTI										
Ctg. 1ª - Personale										
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi										
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti . . .										
Ctg. 4ª - Interessi passivi										
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate										
Ctg. 6ª - Ammortamenti										
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili										
a) Totale spese correnti										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente										
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico ente										
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali . .										
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti										
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipazioni per finalità produttive										
Ctg. 6ª - Concessione crediti, anticipazioni per finalità non produttive										
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili . . .										
b) Totale spese in conto capitale										
(*a* + *b*) *Totale* . .										

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

PREVISIONI DI CASSA

Classificazione funzionale / Classificazione economica	Sezione I	Sezione II	Sezione III	Sezione IV	Sezione V	Sezione VI	Sezione VII	Sezione VIII	Sezione IX	*Totale*
SPESE CORRENTI										
Ctg. 1ª - Personale										
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi . . .										
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti										
Ctg. 4ª - Interessi passivi										
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate										
Ctg. 6ª - Ammortamenti										
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili										
a) Totale spese correnti										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente										
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico ente										
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali . . .										
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti										
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipazioni per finalità produttive										
Ctg. 6ª - Concessione crediti, anticipazioni per finalità non produttive										
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili										
b) Totale spese in conto capitale . .										
(*a* + *b*) *Totale* . .										

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651140/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.